Il compenso dei Revisori degli Enti Locali

Art. 241 Decreto Legislativo 261/2000 - Compenso dei revisori:
Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.
Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.
Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.
Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione.
Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.
L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.

I nuovi compensi dei Revisori Contabili degli Enti Locali
Il Ministero dell'Interno con decreto 20 maggio 2005 ha aggiornato i limiti massimi del compenso dei revisori contabili degli enti locali; il provvedimento è stato emanato previa consultazione con i maggiori organismi rappresentativi della categoria dei revisori, fra i quali l'Istituto Nazionale Revisori Contabili, che nello scorso autunno ha fornito il proprio contributo progettuale. Il decreto sostituisce il precedente D.M. 31 ottobre 2001.

Il compenso base.
La tabella A, allegata al decreto, stabilisce il limite massimo del compenso suddividendo i comuni e le province per fasce demografiche.
L'aumento medio dei compensi è stato del 7,8% - dal 2001 al 2004 – che tradotto su base annua corrisponde al 2,6%.
Il decreto, come si evince anche dal testo, stabilisce solo il limite massimo dei compensi, mentre l'Istituto Nazionale Revisori Contabili, interpellato dal Ministero, aveva proposto anche la fissazione di un limite minimo, ipotizzato pari al limite massimo della fascia demografica immediatamente precedente.
La proposta è stata formulata poiché spesso si verifica che vengano assegnati incarichi di revisione sulla base di offerte particolarmente ribassate; il tutto a scapito innanzitutto dei revisori maggiormente preparati e professionali, ma anche degli stessi enti, che da un lato realizzano un modesto risparmio, ma in cambio ricevono prestazioni di revisione nettamente al di sotto degli standards minimi.
Segnaliamo invece con particolare soddisfazione che l'art. 2 del Decreto precisa che il limite massimo del compenso deve intendersi al netto dell'Iva e dei contributi previdenziali; si tratta di un chiarimento estremamente importante, perchè alcuni colleghi si sono visti attribuire compensi "omnicomprensivi", perdendo in pratica il 24% (20% di Iva più 4% di Cassa di previdenza).
L'art. 1, comma 3, stabilisce infine che l'eventuale adeguamento del compenso non ha effetto retroattivo, fermo restando che può essere deliberato anche in corso d'incarico, senza attendere il rinnovo dopo il primo triennio.

Le maggiorazioni.
L'art. 1 prevede, come nel precedente testo del D.M. 31/10/2001, due maggiorazioni:
a) fino al 10% per gli enti la cui spesa corrente annuale pro-capite supera la media annuale per fascia demografica indicata nella tabella B, allegata al decreto;
b) fino al 10% per gli enti la cui spesa per investimenti annuale pro-capite supera la media annuale per fascia demografica indicata nella tabella C.
Le due maggiorazioni sono cumulabili.
I rimborsi spese.
L'art. 3 riconosce ai revisori residenti fuori dal comune il rimborso delle spese di viaggio; la relative modalità di calcolo sono stabilite, alternativamente, nel regolamento di contabilità, ovvero nella delibera di nomina, ovvero in apposita convenzione (disciplinare d'incarico).
Inoltre ai revisori spetta il rimborso delle spese di vitto ed alloggio nella misura stabilita per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente.